IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste — Gouvernement régional
Regione Autonoma Valle d'Aosta — Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 2 maggio 2022

In Aosta, il giorno due (2) del mese di maggio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente
Roberto BARMASSE
Luciano CAVERI
Jean-Pierre GUICHARDAZ
Carlo MARZI
Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **494** OGGETTO :

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEI MEDICI SPECIALISTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI OTTO CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI REGIONALI RELATIVI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/2022. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, richiama il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (*Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*)” e, in particolare, i seguenti articoli del Titolo VI “Formazione dei medici specialisti”:

- articolo 35, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Nazionale;
- articolo 36, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria;
- articolo 37, che stabilisce che, all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con l’Università, dove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione;
- articolo 39, che stabilisce che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso di studi, è riconosciuto un trattamento economico annuo onnicomprensivo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e corrisposto dalle Università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Dà atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 ha stabilito, in attuazione dell’articolo 39, del citato decreto legislativo 368/1999, che il trattamento economico del medico in formazione specialistica è di euro 25.000 lordi per ciascuno dei primi due anni del corso di studi e in euro 26.000 lordi per ciascuno degli anni successivi del corso di studi.

Richiama i seguenti decreti ministeriali:

- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015, n. 68, concernente il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 13 giugno 2017, n. 402, recante “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca del 10 agosto 2017, n. 130, recante il “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368”, che prevede che alle scuole di specializzazione di area sanitaria si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per il numero di posti determinati ai sensi dell’articolo 35, del citato d.lgs. 368/1999.

Richiama la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (*Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6*) e, in particolare, i seguenti articoli:

- articolo 1, comma 3, che stabilisce che la Giunta regionale, sentita l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le rappresentanze professionali, determina e aggiorna, annualmente, tra l'altro, il fabbisogno di medici specialisti del Servizio Sanitario Regionale, tenuto conto della programmazione regionale in materia di sanità, delle carenze di professionalità specialistiche e della rilevazione del fabbisogno di medici specialisti effettuata ai sensi dell'articolo 35 del citato d.lgs. 368/1999;
- articolo 2, che stabilisce:
  - ✓ al comma 1, che la Regione può finanziare contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Titolo VI del d.lgs. 368/1999, al fine di incentivare la formazione specialistica dei medici e di favorirne la permanenza nel Servizio Sanitario Regionale;
  - ✓ al comma 2, che la Giunta regionale determina annualmente le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione;
  - ✓ al comma 4, che possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, del d.lgs. 368/1999, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) che siano iscritti all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
    b) che siano o siano stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
    c) che non abbiano già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata; tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico già beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste dal dall'articolo 4 della medesima legge 11/20217;
  - ✓ al comma 5, che il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 nonché l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

Riferisce che, in applicazione della predetta normativa, con nota in data 14 maggio 2020 (prot. n. 3160/san), integrata con nota in data 28 marzo 2022 (prot. n. 2209/san), i competenti uffici dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, sentita l'Azienda USL della Valle d'Aosta, hanno trasmesso al Ministero della Salute la determinazione dei fabbisogni di medici specialisti da formare per il triennio degli anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, con particolare riferimento all'anno accademico 2021/2022.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1416 in data 8 novembre 2021 recante "Approvazione della bozza di protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Torino per la disciplina della reciproca collaborazione relativa alla formazione nelle scuole di specializzazione di area sanitaria per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 502/1992".

Dà atto che nei decreti annuali con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca attribuisce i contratti statali viene riservata alle Regioni la facoltà di finanziare ulteriori contratti aggiuntivi di formazione specialistica presso le università convenzionate, al fine di colmare quanto più possibile l'eventuale divario tra il fabbisogno formativo regionale e la copertura dello stesso da parte dei contratti statali.

Riferisce che, con nota in data 31 marzo 2022 (prot. 2296/san), l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha richiesto all'Università degli Studi di Torino, sentita l'Azienda USL della Valle d'Aosta e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta, di poter finanziare, sulla base della rilevazione del fabbisogno formativo dei medici specialisti trasmesso al competente Ministero per l'anno accademico 2021/2022 (con inizio nell'anno 2022), i seguenti otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali:

- n. 2 contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per la scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato cardiovascolare* della durata di quattro anni;
- n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato digerente* della durata di quattro anni;
- n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *medicina d'emergenza-urgenza* della durata di cinque anni;
- n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *medicina interna* della durata di cinque anni;
- n. 1 contratto aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *nefrologia* della durata di quattro anni;
- n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *neurologia* della durata di quattro anni;
- n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *urologia* della durata di cinque anni.

Precisa che l'effettiva previsione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali sopraindicati è subordinata al completamento dell'*iter* autorizzativo degli stessi da parte dell'Università degli Studi di Torino con il Ministero dell'Università e della Ricerca nonché al loro recepimento nel prossimo decreto ministeriale recante il bando di concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2021/2022.

Precisa, altresì, che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali sopraindicati, qualora assegnati, è subordinata alla stipulazione, tra l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e l'Università degli Studi di Torino, di apposite convenzioni disciplinanti il loro finanziamento.

Evidenzia che la spesa complessiva per il finanziamento degli otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali sopraindicati, quantificata in base al valore economico annuo di ciascun contratto determinato dal citato DPCM del 7 marzo 2007 e alla durata delle scuole di specializzazione stabilita dal DM 68/2015 (n. 5 contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali della durata di 4 anni e n. 3 contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali della durata di 5 anni) è pari complessivamente a euro 894.000, così suddivisa:

- euro 200.000, per l'anno 2022, relativamente all'anno accademico 2021/2022, 1° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
- euro 200.000, per l'anno 2023, relativamente all'anno accademico 2022/2023, 2° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
- euro 208.000, per l'anno 2024, relativamente all'anno accademico 2023/2024, 3° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
- euro 208.000, per l'anno 2025, relativamente all'anno accademico 2024/2025, 4° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;

- euro 78.000, per l’anno 2026, relativamente all’anno accademico 2025/2026, 5° anno, per n. 3 contratti aggiuntivi regionali.

Propone, pertanto, di determinare il fabbisogno formativo aggiornato dei medici specialisti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno accademico 2021/2022, come rappresentato nella tabella sotto riportata:

specializzazioni	fabbisogno anno accademico 2021/2022
anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	1
dermatologia e venereologia	1
geriatria	1
ginecologia e ostetricia	1
igiene e medicina preventiva	1
malattie dell’apparato cardiovascolare	2
malattie dell’apparato digerente	1
malattie dell’apparato respiratorio	1
malattie infettive e tropicali	1
medicina del lavoro	1
medicina d’emergenza-urgenza	1
medicina interna	1
nefrologia	1
neurologia	1
oncologia medica	1
ortopedia e traumatologia	1
otorinolaringoiatria	1
patologia clinica e biochimica clinica	1
pediatria	1
psichiatria	1
radiodiagnostica	1
reumatologia	1
urologia	1
Totale	24

Propone, altresì, di approvare il finanziamento di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per l’anno accademico 2021/2022, presso le scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Torino, come sopra evidenziati.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse e su proposta dello stesso;
- visto il d.lgs. 368/1999;
- vista la l.r. 11/2017;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario

dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno accademico 2021/2022, il fabbisogno formativo aggiornato dei medici specialisti del Servizio Sanitario Regionale, come rappresentato nella tabella sotto riportata:

specializzazioni	fabbisogno anno accademico 2021/2022
anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	1
dermatologia e venereologia	1
geriatria	1
ginecologia e ostetricia	1
igiene e medicina preventiva	1
malattie dell'apparato cardiovascolare	2
malattie dell'apparato digerente	1
malattie dell'apparato respiratorio	1
malattie infettive e tropicali	1
medicina del lavoro	1
medicina d'emergenza-urgenza	1
medicina interna	1
nefrologia	1
neurologia	1
oncologia medica	1
ortopedia e traumatologia	1
otorinolaringoiatria	1
patologia clinica e biochimica clinica	1
pediatria	1
psichiatria	1
radiodiagnostica	1
reumatologia	1
urologia	1
Totale	24

2. di approvare, per l'anno accademico 2021/2022, presso le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino, il finanziamento dei seguenti otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali:
   - n. 2 contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per la scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato cardiovascolare* della durata di quattro anni;
   - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato digerente* della durata di quattro anni;
   - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *medicina d'emergenza-urgenza* della durata di cinque anni;
   - n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *medicina interna* della durata di cinque anni;
   - n. 1 contratto aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *nefrologia* della durata di quattro anni;

- n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *neurologia* della durata di quattro anni;
- n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *urologia* della durata di cinque anni;

3. di dare atto che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui al punto 2 è subordinata al completamento dell'*iter* autorizzativo per l'attivazione degli stessi da perfezionarsi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca con l'Università degli Studi di Torino nonché al recepimento degli stessi nel decreto ministeriale recante il bando di concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2021/2022;

4. di approvare la spesa complessiva di euro 894.000,00 per il finanziamento degli otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali previsti per l'anno accademico 2021/2022;

5. di prenotare la spesa complessiva per un importo di euro 608.000,00 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
   - anno 2022: euro 200.000,00
   - anno 2023: euro 200.000,00
   - anno 2024: euro 208.000,00;

6. di dare atto che per la restante spesa di euro 286.000,00, di cui euro 208.000,00 per l'anno 2025 ed euro 78.000,00 per l'anno 2026, sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa al capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" dei futuri bilanci della Regione;

7. di stabilire che saranno ugualmente corrisposti all'Università degli Studi di Torino gli eventuali maggiori oneri che potrebbero derivare dalla rideterminazione con D.P.C.M. del valore economico annuale dei contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 368/1999 oppure dal verificarsi in capo ai medici assegnatari delle ipotesi di sospensione della formazione previste dall'articolo 40, commi 3 e 5 del d.lgs. 368/1999 (servizio militare, gravidanza e malattia); nel caso si verificassero gli obblighi previsti dal d.lgs. 368/1999 si renderà necessario predisporre preventivamente le opportune variazioni di bilancio;

8. di rinviare a un successivo provvedimento del Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario l'approvazione degli schemi di convenzione da sottoscriversi tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) per la disciplina del finanziamento degli otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali previsti per l'anno accademico 2021/2022;

9. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'Azienda USL della Valle d'Aosta e all'Università degli Studi di Torino per gli adempimenti di competenza.